

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 809}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASSANO, de VIDOVICH, TREMAGLIA, PAZZAGLIA,
ALOI, BAGHINO, CARADONNA, LAURO, MARINO,
de MICIELI VITTURI**

Presentata il 27 settembre 1972

Modifica dell'articolo 6 della legge 7 ottobre 1969, n. 747,
riguardante l'inquadramento degli assuntori delle ferrovie
dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto l'ordinamento giuridico, mediante numerose disposizioni di legge sia di carattere costituzionale sia di carattere ordinario, stabilisce il principio che l'assolvimento degli obblighi militari nonché le assenze previste dalla vigente normativa per la tutela delle lavoratrici madri non debbano pregiudicare in alcun modo la posizione dei lavoratori.

In particolare il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato, stabilisce all'articolo 67 che « il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera ».

Tuttavia l'Azienda delle ferrovie dello Stato, nell'attuazione della legge 7 ottobre

1969, n. 747, violando il principio sopra citato, non ha computato nel periodo richiesto per l'inquadramento degli assuntori né il periodo di assenza causato dallo assolvimento degli obblighi militari né quello dovuto alla maternità.

La presente proposta di legge, che tra l'altro non comporta particolari oneri poiché i destinatari del provvedimento sono già in servizio alle dipendenze dell'Azienda delle ferrovie, intende attuare una giusta riparazione in favore di quei lavoratori che sono rimasti esclusi dall'inquadramento non avendo potuto raggiungere il prescritto periodo a causa delle sospensioni dovute appunto al servizio militare ed alla maternità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 6 della legge 7 ottobre 1969, n. 747, sono aggiunti i seguenti commi:

« I periodi relativi all'assolvimento degli obblighi militari nonché delle assenze per maternità sono computati ai fini delle mansioni svolte.

Agli effetti del periodo dell'anno di continuativo servizio o delle cinquecento giornate di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, sono computate anche le interruzioni dovute all'assolvimento degli obblighi militari nonché alla maternità. Per anno di continuativo servizio è da intendersi una prestazione effettiva di servizio di almeno 144 giornate ».